



COMUNE DI CANNARA

Provincia di Perugia

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE
E ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____.

PARTE PRIMA
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1

Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento, in esecuzione della disciplina istitutiva del canone unico di cui all'articolo 1 commi da 817 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n° 160 regola il procedimento di adozione, e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Cannara, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulti costituita la servitù di pubblico passaggio, ed alla diffusione di messaggi pubblicitari che siano visibili dalle aree stesse o da aree pubbliche in tutto il territorio del Comune.
3. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
4. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, all'attività edilizia, all'urbanistica, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 2

Concessioni e autorizzazioni.

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Qualora le occupazioni di marciapiedi e strade siano effettuate con chioschi, edicole, o altre installazioni, anche pubblicitarie, le concessioni o autorizzazioni possono essere rilasciate, secondo le condizioni stabilite anche dal regolamento edilizio, solo se conformi alla esigenza paesaggistica, di configurazione e colori, di uniformità, rispetto alle caratteristiche architettoniche e di conformazione e peculiarità del centro storico, e solo con parere della commissione edilizia.
4. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (dpr 285/1992), devono essere precedute da una autorizzazione del Comune, se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, salvo quelle su strade di appartenenza ed

amministrazione di altri enti e fuori dai centri abitati. Per queste ultime vale quanto indicato al comma successivo.

5. Tutte le altre esposizioni pubblicitarie, visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere comunque comunicate al Comune, secondo la disciplina del presente regolamento, anche ai fini della applicazione del relativo canone.
6. Qualsiasi esposizione pubblicitaria nel centro storico è soggetta, salvo che per le vetrine o per le targhe professionali non luminose in prossimità dell'ingresso degli edifici, ed anche se non collocata su suolo pubblico, alla previsione del comma 3 del presente articolo.
7. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
8. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni od esposizioni pubblicitarie relative a strade e beni per i quali la legge attribuisce ad altri enti la competenza alle concessioni od autorizzazioni.
9. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere comunicate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a) Veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune
 - b) Altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune.
 - c) Tutte quelle che non siano già state oggetto di una autorizzazione da parte del Comune o per le quali lo stesso non abbia rilasciato un parere.
10. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza della occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.
11. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al Regolamento del commercio su aree pubbliche vigente.

Articolo 3

Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni.

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.
2. L'ufficio competente provvede alla istruttoria necessaria al provvedimento acquisendo specificamente dall'ufficio o diverso soggetto incaricato della riscossione del canone la sua determinazione, per la quantificazione preventiva al rilascio della concessione o autorizzazione.
3. Tale ufficio provvede alla raccolta di tutte le domande di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici e alla esposizione pubblicitaria, nonché di tutte le eventuali comunicazioni corrispondenti, tenendone un archivio anche informatico.
4. L'ufficio può organizzare un sistema di comunicazione con il cittadino o impresa richiedente, che consenta la possibilità di presentare le domande, i documenti, di seguire e partecipare

all'istruttoria, ove necessario, mediante web. Lo stesso sistema può essere utilizzato dagli uffici per la resa dei pareri, la approvazione del provvedimento finale del procedimento.

5. Seguendo la regolamentazione comunale e sulla base della decisione ed indicazione dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento finale, il soggetto incaricato della riscossione del canone può essere incaricato della consegna delle concessioni o autorizzazioni, al fine di verificare il preventivo pagamento degli oneri e canone dovuti, e, se stabilito dagli uffici, del ricevimento delle domande e cura della istruttoria relativa per la proposta di provvedimento al funzionario comunale competente.

Articolo 4

Norme di riferimento.

1. Per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni alle occupazioni ed alle esposizioni pubblicitarie, si fa riferimento alle norme vigenti sulla sicurezza della circolazione stradale, sulla attività edilizia e inerenti alla urbanistica, a quelle paesaggistiche, a quelle dei regolamenti sulla pubblicità in vista delle strade, a quelle del regolamento edilizio, e ad ogni altra, anche comunale, rilevante.
2. Per il rilascio delle autorizzazioni alle esposizioni pubblicitarie, di ogni tipo, si fa inoltre riferimento al piano generale degli impianti. Fino alla approvazione del piano degli impianti si applicano le norme tecniche del Codice della strada e le altre eventuali norme regolamentari del Comune.
3. Le norme dei regolamenti comunali si applicano in quanto non derogate nel presente regolamento.

Articolo 5

Avvio del procedimento amministrativo.

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda al Comune. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. L'eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale.
 - c) l'entità espressa in metri quadrati o (metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'attestazione, con assunzione di piena responsabilità, dettagliata della stabilità, resistenza agli agenti atmosferici, non determinazione di pericolo per persone, cose, e per la circolazione delle stesse, delle installazioni od opere da realizzare;
 - g) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore commerciale, con

indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività; ugualmente per una eventuale attività di vendita, mescolta, somministrazione di alimentari.

- h) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
3. La domanda di autorizzazione alla installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria deve essere indirizzata al Comune. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
- a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o, se dovuta, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. L'eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione deve essere individuato sulla cartografia comunale.
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - d) il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - e) la ragione per la quale è richiesta;
 - f) la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
 - g) l'attestazione, con assunzione di piena responsabilità, dettagliata della sua stabilità, resistenza agli agenti atmosferici, non determinazione di pericolo per persone, cose, e per la circolazione delle stesse;
 - h) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute.
4. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
5. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
6. Al fine di semplificare la sua formulazione il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
7. La domanda di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una comunicazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
- a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)
 - d) tutte le esposizioni pubblicitarie per le quali il comune non abbia reso una concessione, autorizzazione, o un parere.

Articolo 6

Termine per la definizione del procedimento amministrativo.

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio di ricevimento delle domande.
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi, oltre a quello di rilascio del provvedimento, ovvero quando sia richiesto il parere di altri enti, il termine è elevato a sessanta giorni.
3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 7

Istruttoria.

1. L'ufficio incaricato dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'Articolo 5, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Articolo 8

Conclusione del procedimento.

1. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il suo procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego delle stesse.

Articolo 9

Rilascio della concessione o autorizzazione.

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. E' restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

Articolo10

Contenuto ed efficacia del provvedimento.

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) la misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione;
 - b) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - c) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) gli obblighi del concessionario;
 - e) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui ai successivi articoli 19 e seguenti di questo regolamento.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - b) la misura ed indicazione dell'area pubblica su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la durata dell'autorizzazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - e) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui ai successivi articoli di questo regolamento.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

Articolo11

Principali obblighi del concessionario.

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. In caso di mancato utilizzo, anche per breve durata, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione per la revoca della concessione o autorizzazione.
4. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
5. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
6. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
7. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

Articolo 12

Revoca e modifica. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti.
2. Se l'occupazione, installazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. La sola interruzione dell'occupazione o esposizione non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.
4. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa ovvero la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 13

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone.

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze annualmente stabilite per la rata unica, o comunque di due rate di canone, anche non consecutive, determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. L'ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 15 giorni, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine. L'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione e concessione. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del responsabile della occupazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 14

Dichiarazione di decadenza.

- I. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso;
 - b) violazione degli altri obblighi previsti dall'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 15

Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive.

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, nonché le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 16

Subentro.

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 5. Il procedimento segue con le stesse modalità per il primo rilascio.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 17

Rinnovo.

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'Articolo 5 del regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio delle concessioni.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone per la concessione o autorizzazione per la quale si richiede il rinnovo.
6. Ai fini della determinazione del canone di concessione il rinnovo non costituisce una nuova concessione.

Articolo 18

Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni.

1. L'ufficio del servizio competente all'istruttoria dei provvedimenti di concessione ed autorizzazione, ovvero quello incaricato della gestione del canone, provvede alla consegna degli stessi, dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero la prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
2. Lo stesso provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione, a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
3. L'ufficio che rilascia le autorizzazioni per gli impianti pubblicitari provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche per le occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.
4. Alla gestione del canone previsto dal presente regolamento, ed al controllo dell'assolvimento dello stesso, provvede l'Ufficio Tributi del Comune, ovvero il diverso soggetto eventualmente affidatario a norma dell'articolo 52 del dlgs 446/1997.

PARTE SECONDA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 19

Oggetto del canone.

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico, soprassuolo e sottosuolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, in quanto visibili da aree aperte al pubblico nel territorio del comune.

Articolo 20

Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, è parimenti soggetta al pagamento del canone per l'installazione di impianti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni ed aree private o pubbliche purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
6. Non si fa luogo ad applicazione del canone per le occupazioni soprastanti il suolo con tende dei chioschi o banchi che sono soggetti a canone per la superficie occupata dagli stessi.
7. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
8. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetta al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente. Le superfici sono misurate secondo le regole del presente regolamento.
9. Le esenzioni dal canone eventualmente previste per alcune superfici di esposizione pubblicitaria non escludono l'applicazione integrale del canone per le occupazioni di spazi anche alle stesse.

Articolo 21

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile e salvo il diritto di regresso.

Articolo 22

Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune.
2. Il Comune di Cannara ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446. In virtù di tale regolamentazione la concessione può essere deliberata dalla Giunta comunale.
3. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 3, nonché le altre di gestione stabilite dal presente regolamento e dalla concessione, spettano al concessionario.

Articolo 23

Criteri per la graduazione e determinazione del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Cannara alla data del 31 dicembre 2020 risulta avere una popolazione residente di 4.278 abitanti.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) individuazione delle strade e degli spazi pubblici, in base alla suddivisione del territorio comunale in zone approvate con delibera della Giunta Comunale, la cui differenza tra la prima e l'ultima zona non potrà superare il 150%; in prima applicazione le zone sono determinate in due: centri abitati, così come delimitati a norma del Codice della strada, e territorio extraurbano. Si fa riferimento alle delimitazioni dei centri urbani in vigore.
 - b) entità dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
 - c) durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
 - d) graduazione in relazione alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari ed alla superficie;
 - e) graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliera.

Articolo 24

Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a ventinove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
 - c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
 - d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali
 - e) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui all'art. 5 comma 7, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali.

Articolo 25

Modalità di applicazione del canone.

1. Il canone è commisurato all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6 dell'articolo 20 del presente regolamento, le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
2. In via generale la superficie è misurata come corrispondente a quella di suolo pubblico interessato dalla occupazione e, per la esposizione pubblicitaria quella equivalente al mezzo pubblicitario utilizzato per l'esposizione. Per le occupazioni soprastanti e sottostanti al suolo, salvo che non sia diversamente stabilito, la superficie rilevante equivale a quella della proiezione al suolo della installazione.
3. Le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie annuali sono soggette al pagamento del canone per annualità solari, a ciascuna delle quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
5. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 826 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano le riduzioni e maggiorazioni previste dall'articolo 26 del presente regolamento, o da altre norme regolamentari, moltiplicata per i metri quadrati. La tariffa standard viene rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano le riduzioni e maggiorazioni previste dall'articolo 26 del presente regolamento, o da altre norme dello stesso. La misura del

canone dovuto, viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.

La tariffa standard viene rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

7. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
8. La superficie dei passi carrabili, se sottoposti a pagamento del canone, si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
9. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa di cui al successivo art. 26 è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
10. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
11. Le tariffe del canone, di cui all'allegato 1 del presente regolamento, sono deliberate dalla Giunta Comunale nel rispetto delle relative previsioni di legge e sulla base delle articolazioni previste dal presente regolamento.
12. Le tariffe si intendono prorogate, salvo l'eventuale aggiornamento automatico sulla base dell'indice Istat, di anno in anno se non espressamente modificate dalla Giunta Comunale.

Articolo 26

Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso in 2 zone in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico.
2. Alle occupazioni di suolo pubblico effettuate nella zona 1, si applica la tariffa standard, con le diverse maggiorazioni e riduzioni. A quelle nella zona 2 (aree fuori dai centri abitati) si applicano tariffe ridotte al 25% di quelle risultanti per la zona 1.
3. Alle diffusioni pubblicitarie si applicano le tariffe della zona 1 per l'intero territorio comunale.
4. La Giunta Comunale può modificare tale definizione rispettando le articolazioni e la differenziazione massima previste dal presente regolamento all'articolo 23.

Articolo 27

Modalità di determinazione del canone in base tipologia e finalità

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti maggiorazioni o riduzioni da applicarsi alle tariffe di cui al precedente art.26:

- a. Qual ora l'esposizione pubblicitaria sia effettuata in forma luminosa o illuminata e la superficie sia superiore a 5 mq la tariffa relativa alla zona di esposizione è aumentata del 25%.
 - b. Qual ora l'esposizione pubblicitaria sia opaca e la superficie sia inferiore a 5 mq la tariffa relativa alla zona di esposizione è ridotta del 25%.
- (regola per i comuni senza categoria speciale)
- c. per le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici, la tariffa è ridotta del 50%;
 - d. per le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie effettuate con il patrocinio del Comune, purché effettuate per fini non economici, la tariffa è ridotta del 50%;
 - e. per le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie realizzate con spettacoli viaggianti, la tariffa è ridotta dell'80% e la superficie complessiva delle occupazioni è calcolata in ragione del 50%;
 - f. per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, la tariffa è ridotta del 60%;
 - g. per le occupazioni per manomissioni stradali, la tariffa è ridotta del 50%;
 - h. per le occupazioni realizzate con passi carrai, la tariffa è ridotta del 20%;
 - i. per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, ivi comprese le tende fisse o retrattili, la tariffa è ridotta del 75%;
 - j. per le occupazioni temporanee giornaliere realizzate da pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991 n° 287 la tariffa è ridotta del 50%;

Articolo 28

Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione prevista dall'art. 5 comma 8 del presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo o dichiarazione presentata;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero ai soggetti di cui alla legge 296/2006 art.1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata

autorizzata o dichiarata, aumentata del 50%. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione è temporanea l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari fatta senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.

4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al precedente comma 2 lettera b) ed a quelle richiamate alla lettera c) comma 2 del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a) al pagamento delle somme dovute
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme dovute, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante apposito avviso notificato nei modi e termini di legge, contenente intimazione ad adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica del predetto avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 29

Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita comporta, come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento, la decadenza della concessione.
2. Per omesso versamento deve intendersi il mancato rispetto dei termini di pagamento di cui all'art. 13 protratto oltre trenta giorni dalla data di scadenza stabilita. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusive e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 27 comma 2 del presente Regolamento.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale - maggiorato di due punti percentuali - con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 30

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- m) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- o) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- p) i passi carrabili le rampe e simili destinati a soggetti portatori di *handicap*.

Articolo 31

Dichiarazione e versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere permanente è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione o autorizzazione o della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 5 comma 8 del presente regolamento la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.

Articolo 32

Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda.

Articolo 33

Mercati regolamentati.

1. Il canone istituito con il presente regolamento si applica anche alle occupazioni degli spazi pubblici ed alle esposizioni pubblicitarie effettuate per le attività del commercio ambulante.
2. Le procedure di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni all'effettuazione dell'attività commerciale, le modalità e condizioni di effettuazione dell'attività, la disciplina dei mercati e fiere, ed ogni altra disciplina inerente è stabilita dal regolamento comunale sul commercio ambulante e sui mercati e fiere.
3. Il regolamento sul commercio ambulante e dei mercati può stabilire norme diverse per l'applicazione del canone relativamente alle occupazioni del commercio ambulante e nei mercati attrezzati, rispetto a quanto stabilito nel presente regolamento.
4. Al commercio ambulante si applicano le disposizioni del presente regolamento e le relative tariffe, secondo la dimensione delle occupazioni effettuate e secondo la loro durata e tipologia.
5. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati regolamentati ed attrezzati sono soggette al pagamento del canone di cui ai commi 837 e successivi dell'articolo 1 della legge 160/2019.
6. Il canone è dovuto da chiunque occupi le relative aree, anche se privo di autorizzazione.
7. Si applicano le tariffe base previste dall'articolo 1, commi 843 e 842 della legge 160/2019
8. L'importo del canone dovuto si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di possibile occupazione secondo le regole di mercato, in base alla misura tariffa espressa per periodi orari, ed indipendentemente dalla durata della effettiva occupazione.
9. I funzionari addetti al controllo ed alla ammissione, anche degli spuntisti, al mercato, rilevano le presenze al fine di determinare il canone dovuto,
10. Per gli operatori di presenza continuativa si applicano i modi, i termini di pagamento e bollettazione di cui al presente regolamento per le occupazioni permanenti, salvi gli eventuali

conguagli dovuti da effettuare a fine anno entro il termine del 10 gennaio dell'anno successivo.

11. Per gli operatori presenti singolarmente nella giornata di mercato, il pagamento del canone è dovuto all'ammissione ed è effettuato prima di iniziare l'attività di vendita.
12. In occasione di fiere e festeggiamenti le tariffe sono maggiorate del 25%
13. Per i mercati con carattere ricorrente e cadenza settimanale le tariffe sono ridotte del 30%.
14. Per i procedimenti di accertamento, sanzionamento, riscossione coattiva, si applicano le norme del presente regolamento e quelle di legge.
15. Si applicano, per quanto qui non previsto, le norme di cui ai commi da 837 e successivi della legge 160/2019.

PARTE TERZA

DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 34

Gestione del servizio

1 Con decorrenza dal 1 dicembre 2021 il Canone Unico di cui al presente Regolamento è applicato anche al servizio delle pubbliche affissioni per garantire la disponibilità generale della comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche di rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.

2 Il Comune di Cannara gestisce il servizio delle pubbliche affissioni, sia per garantire specificatamente l'affissione di comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche sia per le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 35

Impianti di proprietà del Comune. Superfici

1. La superficie minima complessiva dedicata agli impianti di pubblica affissione è quella prevista dalle norme vigenti al 31 dicembre 2018.
2. L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è soggetto a variazioni in ragione di esigenze di forza maggiore o di pubblica utilità, è allegato al presente regolamento.
3. Di detta superficie quella da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è corrispondente al 40% della superficie disponibile.
4. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è corrispondente al 60% circa della superficie disponibile.
5. La superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette è stabilita dal Piano Generale degli Impianti.
6. Il Comune, limitatamente alle affissioni, ha suddiviso il territorio comunale in 2 categorie identificando come categoria speciale la porzione di territorio e le località di maggiore centralità ed importanza costituite dalle strade, dalle piazze e dai luoghi compresi nel centro abitato principale. La tariffa di affissione in tale zona può essere elevata nell'ambito della definizione annuale.

Articolo 36

Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella giornaliera ridotta del 30%.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 5 giorni.
4. Nella definizione annuale delle tariffe è possibile articolare la tariffazione su periodi minimi di 15 giorni e per frazioni degli stessi, con una ulteriore riduzione della tariffa sopra indicata.

Articolo 37 Tariffe e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli.
2. Quando l'affissione, con carattere di effettiva urgenza, è richiesta entro la prima giornata successiva a quella di commissione, è dovuta una maggiorazione del 25% della tariffa con un minimo di euro 26,00 per la commissione.

Articolo 38 Riduzione del canone.

1. La riduzione del canone per il servizio delle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione.
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali.
 - e) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - f) gli annunci mortuari.
- La riduzione non è applicabile se i manifesti espongono marchi commerciali anche di sponsor delle manifestazioni, in maniera prevalente o concorrente con il messaggio privo di rilievo economico.

Articolo 39 Esenzioni dal canone

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alla chiamata e ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
3. I Poster di tipologia metri 6x3 non possono essere utilizzati per le affissioni per le quali è prevista l'esenzione.

Articolo 40

Modalità per il servizio affissioni

1 Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo e con le modalità indicate dal gestore del servizio.

2 Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento e del pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso o risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate entro 90 giorni.

8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del corrispettivo dovuto. La richiesta di annullamento deve essere presentata entro il secondo giorno lavorativo prima dalla data fissata per l'affissione. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro il secondo giorno lavorativo precedente a quello fissato per la affissione, e secondo la disponibilità degli spazi.

9. Il gestore ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati qualora disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire.

10. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 100 per cento del canone, con un minimo di Euro 26,00 per ciascuna commissione. L'esecuzione in giornata o nei festivi è obbligatoria solo se il manifesto da affiggere è consegnato entro le 10,00 antimeridiane della giornata. Qualora sia consegnato successivamente la affissione deve avvenire entro il giorno successivo.

11. Il gestore mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 41

Vigilanza

1. Il gestore del servizio oltre ai Vigili Urbani in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.

Articolo 42

Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni delle norme del presente Regolamento, in esecuzione delle disposizioni contenute nella Legge 24 novembre 1981 n. 689, Capo I, Sezioni I e II, si applica la sanzione amministrativa non tributaria quantificata in relazione al tipo di violazione commessa:

- a) affissione abusiva di manifesti, locandine o altro materiale cartaceo e non, effettuata con colla, nastro adesivo, o altro materiale idoneo al fissaggio, in qualsiasi luogo soggetto al pubblico passaggio e su qualsiasi tipo di supporto: da Euro 210,00 ad Euro 1.549,00;
- b) affissione abusiva di manifesti, locandine o altro materiale cartaceo e non, effettuata con colla, nastro adesivo, o altro materiale idoneo al fissaggio su impianti di affissione di proprietà comunale, anche se dati in concessione: da Euro 250,00 ad Euro 1.549,00;
- c) locandine preventivamente autorizzate per l'esposizione su vetrine di negozi e simili, affisse invece come da punto a): da Euro 206,58 ad Euro 1.032,00;
- d) locandine preventivamente autorizzate per l'esposizione su vetrine di negozi e simili, affisse invece come da punto b): da Euro 250,00 ad Euro 1.549,00;
- e) violazioni diverse da quelle sopra elencate: da un minimo di Euro 206,58 ad un massimo di Euro 1.549,00.

2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, compete al gestore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e della maggiorazione di cui all'art.43 comma 10.

3. Ai fini della contestazione della violazione si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art.27.

4. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione non esclude l'applicazione del canone dovuto per le affissioni o esposizioni pubblicitarie, secondo le sue misure ed indennità eventualmente stabilite per quelle abusive.

Articolo 43 Norme transitorie

- 1. Il presente regolamento si applica a partire dal 1° gennaio 2021, salvo che norme sopravvenute non dispongano diversamente, eventualmente determinando un rinvio delle disposizioni su cui è fondato.
- 2. Per la prima applicazione del canone si fa riferimento ai dati e ad ogni informazione relativa ai precedenti prelievi sostituiti dal canone istituito nel presente regolamento.
- 3. Per i periodi a partire dal momento di entrata in vigore del presente regolamento non sono più applicabili il regolamento della imposta sulla pubblicità ed i regolamenti della tassa di occupazione degli spazi ed aree pubbliche.
- 4. Sono altresì abrogati tutti i regolamenti sulle procedure amministrative di rilascio delle autorizzazioni e concessioni non compatibili con il contenuto del presente regolamento.
- 5. Fino alla specifica approvazione di uno nuovo, rimane in vigore il regolamento sul commercio ambulante. In questo caso si applicano alle occupazioni del commercio ambulante le norme del presente regolamento sulla definizione del canone.
- 6. I versamenti eseguiti dagli interessati per l'anno 2021 relativi alle occupazioni di spazi pubblici e alle esposizioni pubblicitarie si considerano ai fini dell'assolvimento del canone previsto nel presente regolamento.
- 7. Entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento e, comunque, entro il termine di approvazione del bilancio per l'anno 2021, il Comune può apportare le correzioni eventualmente opportune e derivanti dalla prima applicazione. Tali modificazioni varranno dalla stessa data di entrata in vigore del presente regolamento. Le correzioni che non abbiano valore sostanziale e che attengano alla definizione tariffaria, nell'ambito dei criteri stabiliti dal regolamento, ovvero le competenze ed articolazioni degli uffici, potranno essere deliberate dalla Giunta Comunale.